

N. R.G. 7565/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Carlo Bianchetti	Giudice
dott. Alessia Busato	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7565/2024** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il
patrocinio dell'avv. BENASSI STEFANIA e dell'avv. GARIMBERTI BEATRICE elettivamente
domiciliata presso i difensori

ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio
dell'avv. FERRARI NICOLETTA, elettivamente domiciliata presso il difensore

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

- Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità, con conseguente nullità e/o inefficacia della
delibere della Assemblea dei Soci e del CdA della *Controparte_1* successive al 13 Luglio 2020, con

ogni conseguente provvedimento di legge, con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede.

- Condannare la **Controparte_1** a rifondere all' **Parte_1** il compenso e le spese, anche generali, del giudizio, oltre accessori di legge di cui si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori ai sensi dell'art.93, I° comma cpc.

Per parte convenuta:

In principalità

Rigettare integralmente tutte le domande ex adverso formulate nell'atto di citazione per indeterminatezza, genericità, tardività, carenza di interesse ad agire ed, in ogni caso, in quanto infondate in fatto e diritto.

In ogni caso

Con vittoria di spese ed onorari di causa anche del giudizio cautelare promosso in corso di causa con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.

Con condanna ex art.96 c.p.c., vista la temerarietà dell'azione

IN FATTO E IN DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, come successivamente integrato, parte attrice ha chiesto che fosse accertata e dichiarata *“l'inesistenza e/o l'invalidità, con conseguente nullità e/o inefficacia”* della:

- delibera avente ad oggetto la modifica dello Statuto sociale di **Controparte_1** “di cui al punto 1) della “parte straordinaria” dell'Ordine del giorno della Assemblea tenutasi in data 28/12/2020”;
- delibera avente ad oggetto la “Nomina o riconferma dei membri del Consiglio di Amministrazione scaduti per fine mandato previa determinazione del numero dei componenti l'organo e del compenso spettante” di cui al punto 2) dell'ordine del giorno dell'Assemblea tenutasi in data 5 Luglio 2021;
- delibera avente ad oggetto la “determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e conseguente nomina dei membri per il triennio 2022-2024 in sostituzione o rielezione dei sig.ri **Parte_2** e **Parte_3** scaduti ai sensi dell'art. 37 dello statuto sociale, previa determinazione dei compensi spettanti” di cui al punto 3) dell'Ordine del

giorno della Assemblea tenutasi del 24/06/2022;

- delibera avente ad oggetto la nomina e la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e conseguente nomina dei membri tenutasi nella Assemblea del 29/06/2023.

Per quanto di interesse in questa sede parte attrice, allegato di essere socia ordinaria della Latteria Agricola Begozzo, Società Agricola Cooperativa sin dal 2017, allegava che il Consiglio di Amministrazione della **Controparte_1**, in data 30.06.2020, aveva deliberato la sua esclusione dalla cooperativa stessa.

Allegato che la delibera di esclusione era stata annullata dal Tribunale di Brescia con sentenza nr. 1473 emessa in data 3 Aprile 2024 - divenuta irrevocabile – allegata l'efficacia retroattiva dell'annullamento lamentava l'inesistenza o, in ogni caso, la nullità delle delibere impugnate in quanto assunte senza la sua previa convocazione in qualità di socia.

All'esito della costituzione della convenuta, che eccepiva la carenza di giurisdizione a fronte della clausola arbitrale, la nullità dell'atto di citazione e l'infondatezza della domanda, integrato l'atto di citazione e depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.

I. Le eccezioni preliminari di incompetenza e nullità dell'atto di citazione

Premesso che l'eccezione di incompetenza per essere la materia devoluta in arbitrato, pur tempestivamente formulata, è stata rinunciata da parte convenuta, questa, in sede di costituzione ha eccepito la nullità dell'atto di citazione allegando *“L'assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda, l'indicazione generica delle delibere asseritamente viziate ed individuate solo sulla base di un dato temporale, pur potendo alcune di esse esserlo, in quanto atti ad evidenza pubblica (nello specifico quelle relative alla nomina degli amministratori) comportano l'assoluta genericità della causa petendi con conseguente inammissibilità della domanda”*.

Con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione nella parte in cui non individuava l'oggetto della domanda (essendo la *causa petendi* ben chiara: adozione di delibere senza la previa convocazione del socio) e parte attrice ha provveduto tempestivamente all'integrazione della domanda, con memoria depositata in data 9 ottobre 2024, in cui sono state indicate le singole delibere assembleari oggetto di impugnazione.

Non può pertanto condividersi l'allegazione di parte convenuta secondo la quale la domanda attorea, anche all'esito dell'integrazione, sarebbe generica, indeterminata, strumentale ed esplorativa, nonché tardiva e ciò in quanto *“l'impugnativa si concentra su deliberare assembleari che, a tutto voler concedere, erano facilmente conoscibili, individuabili e producibili da controparte sin dall'atto introduttivo”*.

L'art. 164 c.p.c. impone al Giudice di ordinare l'integrazione dell'atto di citazione a fronte dell'indeterminatezza del suo oggetto e, una volta integrato l'atto, *“ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti”*, il procedimento può e deve proseguire, essendo irrilevante che l'attore potesse conoscere l'oggetto dell'atto di citazione sin dalla sua notifica (circostanza fisiologica dovendo e potendo l'attore conoscere l'oggetto della sua domanda sin dall'atto introduttivo).

II. L'eccezione di carenza di interesse ad agire

Allega la convenuta che dal 13.07.2020 ad oggi l'azienda **Pt_1** avrebbe posto in essere *“molteplici comportamenti contrari alla volontà di esercitare il proprio ruolo di socio, dimostrando di non avere alcun interesse alla ripresa del rapporto sociale, tanto da aver intimato alla **CP_1** la corresponsione (poi ottenuta) di tutte le somme vantate, anche a titolo di capitale sociale. E anche successivamente all'intervenuta esecutività della sentenza 15 maggio 2024 che ha statuito l'annullamento della delibera di esclusione, l'az. **Pt_1** ha declinato le richieste di **CP_1** di riprendere gli obblighi statutari, primo fra tutti il conferimento del latte ed il ripristino del capitale sociale, con argomentazioni inconsistenti, adducendo che l'attuale organo amministrativo sarebbe stato delegittimato ad avanzare qualsiasi tipo di richiesta e a compiere qualsiasi attività in rappresentanza e nell'interesse della **Controparte_1**”*.

In considerazione di quanto sopra la convenuta ha eccepito la carenza di interesse ad agire.

L'eccezione non è fondata.

Per quanto noto agli atti l'attrice rivestiva all'atto di introduzione del procedimento e riveste ad oggi la qualifica di socio della cooperativa convenuta e ciò è certamente sufficiente ad integrare il suo interesse all'annullamento di deliberazioni eventualmente invalide.

III. La tempestività dell'impugnazione

Premesso che, all'esito della riforma del diritto societario, l'omessa convocazione del socio non determina l'inesistenza della delibera ma la sua nullità (dovendosi ritenere che l'omessa convocazione

di un socio costituisca un'ipotesi di mancata convocazione dell'assemblea ex art. 2370 cod. civ.), parte convenuta ha eccepito la tardività dell'impugnazione delle delibere sopra richiamate.

Poiché ai sensi dell'art. 164 ultimo comma c.p.c. gli effetti sostanziali della domanda decorrono dall'atto di integrazione (9 ottobre 2024) l'impugnazione delle delibere del 28.12.2020 (trascritta lo stesso giorno e pubblicata il 27.01.2021 come allegato dalla convenuta e non contestato) e del 5.07.2021 (trascritta lo stesso giorno e pubblicata il 4 .08.2021 come allegato dalla convenuta e non contestato) deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva.

IV. L'allegata invalidità delle delibere del 24 giugno 2022 e del 29 giugno 2023

È pacifica tra le parti l'omessa convocazione della attrice alle assemblee dei soci che hanno adottato le delibere impugnate in quanto convocate successivamente alla delibera di esclusione del socio e precedentemente il passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato tale delibera.

Parte attrice, richiamato il principio in forza del quale l'annullamento della delibera impugnata ha efficacia retroattiva, allega l'invalidità delle delibere impugnate perché emesse in assenza della convocazione del socio escluso.

Tale argomentazione non è condivisibile.

Come già argomentato nel provvedimento che ha definito il procedimento cautelare di sospensione dell'efficacia delle delibere impugnate è pur vero che l'annullamento delle delibere di esclusione del socio ha efficacia retroattiva, ma tale retroattività deve ritenersi limitata agli aspetti patrimoniali o, in ogni caso, a quegli aspetti che non incidono sul preminente interesse della società alla certezza e alla stabilità del proprio operato.

Sul punto si è espressa la stessa Suprema Corte che, in un caso che riguardava l'annullamento di una delibera di aumento di capitale, esprimendo un principio generale, certamente applicabile anche nel caso di annullamento della delibera di esclusione del socio, ha statuito che *“l'annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide - ancorché ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall'integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci - sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poiché l'omessa adozione del provvedimento di sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, resistendo, peraltro, tale legittimità anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, è pur*

sempre regolata dalla legge ed operante nei soli limiti da essa sanciti, tanto rivelandosi affatto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali” (cfr. C. Cass. 4946/13 alla cui motivazione si rinvia).

Parte attrice contesta tale interpretazione ribadendo che l’omessa convocazione ha privato illegittimamente il socio del diritto di partecipare alla relativa discussione e di esercitare il diritto di voto segnalando che a fronte della reintegrazione *ex tunc* della qualità di socio della ^{Cont} Menon, *“paradossale pare la situazione in cui lo stesso si trova ossia quella di essere assoggettato ad uno Statuto approvato durante una assemblea caratterizzata dalla mancata legittima sua convocazione”* e rilevando che la sentenza di annullamento di esclusione del socio non può avere al contempo efficacia *ex tunc* (per quanto concerne i rapporti patrimoniali) ed *ex nunc* (relativamente all’organizzazione sociale) poiché così opinando *“si genererebbe una illegittima discrasia dell’efficacia della sentenza di annullamento della esclusione”*.

Ciò posto il Tribunale non può che condividere le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte nell’affermare, nella parte motiva della decisione sopra richiamata, che se la legittimità degli atti esecutivi della delibera impugnata non sopravvivesse al suo annullamento avrebbe poco senso l’istituto della sospensione e nel richiamare la necessità di tutela delle esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali.

La Suprema Corte ha infatti precisato che *“È vero che l’annullamento di un negozio ha in linea di principio effetto retroattivo; tuttavia la retroattività è pur sempre disciplinata dalla legge ed opera nei soli limiti da essa previsti. Viene qui in esame il tema della legittimità degli atti posti in essere in esecuzione di delibera assembleare annullabile, cui attiene, appunto, l’istituto della sospensione ai sensi dell’art. 2378 c.co. Come la "sospensione dell’esecuzione della deliberazione" (art. 2378 c.c., comma 3), disposta dal giudice, rende illegittimi gli altri di esecuzione che vengano ciò nonostante posti in essere, così la mancanza di un provvedimento di sospensione comporta la legittimità degli atti esecutivi, ancorché relativi a una delibera annullabile. E tale legittimità resiste al sopravvenire dell’annullamento: in caso contrario l’istituto della sospensione non avrebbe alcun senso, visto che gli effetti giuridici sarebbero i medesimi sia che l’impugnante abbia ottenuto la sospensione della delibera, sia che non l’abbia ottenuta. Pertanto, se una delibera di aumento del capitale sociale, ancorché annullabile, non è stata sospesa, e dunque è stata legittimamente eseguita, il nuovo assetto delle partecipazioni risultante dalla sottoscrizione dell’aumento è a sua volta legittimo, e legittime sono, perciò, le successive deliberazioni*

assunte con la nuova maggioranza. Di effetto "a catena" sulla legittimità delle delibere in sequenza non può dunque parlarsi. Ciò, del resto, è del tutto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali (massimamente, peraltro, quanto ad aspetti, come l'aumento del capitale, rilevanti nei confronti dei terzi creditori), la gestione delle quali rischierebbe di essere paralizzata dal propagarsi degli effetti della illegittimità delle delibere assembleari oltre un certo segno, salva ovviamente la tutela risarcitoria dei diritti dei soci di minoranza".

Né ha rilievo la circostanza che la delibera annullata sulla base della quale parte attrice deduce l'invalidità delle delibere assembleari oggi impugnate sia stata emessa dal CDA ed abbia ad oggetto l'esclusione del socio, essendo pacifica la possibilità di sospendere in via cautelare l'efficacia anche di tale deliberazione.

V. Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza non ravvisandosi nella domanda attorea, anche a fronte del rigetto della eccezione di carenza di interesse ad agire, quei profili di abuso del diritto che soli possono autorizzare la liquidazione di una somma ex art. 96 ultimo comma c.p.c.

Considerando che la questione verte su un'unica questione di diritto e che non è stata svolta attività istruttoria diversa dall'acquisizione di alcuni documenti di facile disamina, le spese di lite possono essere liquidate, tenuto conto dei parametri previsti per i procedimenti di valore indeterminato, complessità bassa e con riduzione della metà del compenso in relazione alla fase istruttorie e decisionale nell'importo di euro 5.621,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Le spese di lite della fase cautelare, in considerazione delle medesime argomentazioni, vengono liquidate in euro 3.620,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

rigetta la domanda di parte attrice e per l'effetto la condanna a tenere indenne parte convenuta delle spese di lite liquidate in euro 5.621,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge per la fase di merito e in euro 3.620,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge per la fase cautelare, somme da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.

Il Giudice est.
Alessia Busato

Il Presidente
Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209